

# **OPZIONE DI RENDITA RIVALUTABILE VITALIZIA**

**Il presente Set  
Informativo contenente:**

**Documento informativo precontrattuale per i  
prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti  
d'investimento assicurativi (Dip Vita)  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti  
d'investimento assicurativi (Dip Aggiuntivo Vita)  
Condizioni di Assicurazione comprensive del  
Glossario**

**deve essere consegnato  
al contraente prima della  
sottoscrizione dell'Appendice  
di opzione di rendita.**

# Assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile

## Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.  
Prodotto: Opzione di rendita rivalutabile vitalizia  
Data di aggiornamento: 04/07/2025  
Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile



**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

### Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione di rendita rivalutabile vitalizia.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <b>Che cosa NON è assicurato?</b>                                          |
| <p>Il prodotto prevede, a fronte della conversione di un precedente capitale maturato, la seguente prestazione:</p> <p><u>Prestazione in caso di vita</u></p> <p>Alleanza Assicurazioni paga al beneficiario una rendita assicurata rivalutabile in rate posticipate, fino a che l'assicurato è in vita.</p> <p>L'importo della rendita è determinato in funzione del capitale convertibile, dell'età dell'assicurato e del frazionamento prescelto (annuale o mensile).</p> | <p>× Persone che al momento della conversione del precedente capitale maturato hanno un'età inferiore a 34 anni e 6 mesi e superiore a 80 anni e 6 mesi.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  <b>Ci sono limiti di copertura?</b>                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Non sono previste limitazioni/esclusioni.</p>                                                                                                             |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Dove vale la copertura?</b> |
| <p>L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo.</p>                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Che obblighi ho?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Le dichiarazioni dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.</p> <p>Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni accompagnate da: documento di identità, codice fiscale degli aventi diritto e coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente su cui effettuare il pagamento.</p> <p>In caso di erogazione mensile, per la prima mensilità viene richiesto il certificato di esistenza in vita.</p> <p>Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.</p> |

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Quando e come devo pagare?</b>           |
| <p>E' prevista la conversione in rendita di un capitale giunto a scadenza. Non è previsto il versamento di ulteriori premi.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>                                                                                              |
| <p>Il contratto prevede la corresponsione di una rendita vitalizia pertanto la sua durata coincide con la vita dell'assicurato.</p> <p>Il contratto è concluso quando Alleanza Assicurazioni ha rilasciato l'appendice di rendita.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Non è prevista la revoca.</p> <p>Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l'opzione stessa. Per farlo, deve inviare ad Alleanza Assicurazioni una raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Alleanza Assicurazioni annulla l'opzione di rendita e paga al contraente la prestazione prevista nel precedente contratto, al netto delle rate di rendita eventualmente già pagate.</p> <p>Non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.</p> |



**Sono previsti riscatti o riduzioni?** ☐ SI ☒ NO

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Prodotto: Opzione di rendita rivalutabile vitalizia

Data di aggiornamento: 04/07/2025

Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 041.5939651; sito internet: [www.bgvita.it](http://www.bgvita.it); indirizzo di posta elettronica: [bgvita@bgvita.it](mailto:bgvita@bgvita.it); indirizzo PEC: [bgvita@pec.bgvita.it](mailto:bgvita@pec.bgvita.it) ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 3.159.717.748, di cui risultato economico di periodo € 557.045.192. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 276% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.bgvita.it](http://www.bgvita.it).

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

### A chi è rivolto questo prodotto?

Opzione di rendita rivalutabile vitalizia, è un prodotto assicurativo rivolto a clienti retail o professionali con un bisogno di protezione tramite erogazione di una rendita.

### Quali costi devo sostenere?

Costi per l'erogazione della rendita

| Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa | Rateazione               |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1,35%                                                | rate annuali posticipate |
| 1,90%                                                | rate mensili posticipate |

**Costi applicati al rendimento della gestione separata**

Trattenuto dell'1,50%, aumentato dello 0,01% per ogni decimo di punto (0,1%) eccedente il 4,00% di rendimento della gestione separata.

**Costi di intermediazione**

Non sono previsti costi di intermediazione.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b> | <p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con lettera inviata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano;</li> <li>- tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.alleanza.it">www.alleanza.it</a> nella sezione Reclami;</li> <li>- via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:tutelaclienti@alleanza.it">tutelaclienti@alleanza.it</a></li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p> |
| <b>All'IVASS</b>                 | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mediazione</b> | <p>È obbligatorio ricorrere alla mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC <a href="mailto:alleanza@pec.alleanza.it">alleanza@pec.alleanza.it</a> o presso la Sede Legale di Alleanza Assicurazioni. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a></p> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Legge 9/8/2013, n.98)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | È possibile ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Alleanza Assicurazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: <a href="#">Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea</a> o <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>REGIME FISCALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale che ai sensi della legge italiana si applica al contratto. Questo trattamento dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro.</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contratti sottoscritti entro il 31/12/2000</b><br/>Le somme dovute da Alleanza Assicurazioni a seguito dell'opzione di rendita corrisposte in caso di vita dell'assicurato sono soggette ad imposizione IRPEF ed alle eventuali addizionali regionali e comunali all'IRPEF limitatamente al 60% del loro ammontare.</li> <li>• <b>Contratti sottoscritti a partire dal 1/1/2001</b><br/>Le somme dovute da Alleanza Assicurazioni a seguito dell'opzione di rendita corrisposte in caso di vita dell'assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.</li> </ul> |
| <p><b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI; CONSULTARE LE PRESTAZIONI ASSICURATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Opzione di rendita rivalutabile vitalizia

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2025

## Condizioni di Assicurazione

### PARTE I - PRESTAZIONI, PREMIO E RIVALUTAZIONE

#### Art. 1 Prestazioni assicurate

Il prodotto prevede, a fronte della conversione di un precedente capitale maturato (capitale a scadenza, valore di riscatto o capitale pagabile in caso di decesso), la seguente prestazione:

Prestazione in caso di vita

Alleanza paga al beneficiario una rendita assicurata rivalutabile, in rate posticipate, fino a che l'assicurato è in vita.

L'importo della rendita è determinato in funzione del capitale convertibile, dell'età dell'assicurato e del frazionamento prescelto.

Il frazionamento può essere annuale o mensile e non è modificabile durante l'erogazione della rendita.

L'opzione è riservata ad assicurati che al momento della conversione del precedente capitale maturato abbiano un'età almeno pari a 34 anni e 6 mesi e inferiore a 80 anni e 6 mesi.

La rendita assicurata iniziale è indicata nell'Appendice di opzione di rendita ed è pagata al netto di eventuali imposte e dei seguenti costi:

| Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| rate annuali posticipate                             | 1,35% |
| rate mensili posticipate                             | 1,90% |

#### Art. 2 Clausola di rivalutazione

Il prodotto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata Ri.Alto BG, il cui regolamento è disponibile sul sito [www.bgvita.it](http://www.bgvita.it).

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione della prestazione assicurata si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto da Alleanza, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione non può essere inferiore allo 0,00%.

#### Rendimento della gestione separata

Alleanza dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.

#### Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,5 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,00% il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%.

#### Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto la rendita assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

### **Art. 3 Versamento del premio**

E' prevista la conversione in rendita di un capitale maturato nel precedente contratto. Non è previsto il versamento di ulteriori premi.

## PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

### Art. 4 Conclusione dell'opzione, dichiarazioni, durata e recesso

#### Conclusione dell'opzione

Il contratto è concluso quando Alleanza ha rilasciato al contraente l'appendice di rendita.

#### Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica della prestazione o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Alleanza, tempestivamente e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Alleanza comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### Durata

Il contratto prevede la corresponsione di una rendita vitalizia pertanto la sua durata coincide con la vita dell'assicurato.

#### Recesso

Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l'opzione stessa. Per farlo, deve inviare a Alleanza una raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Alleanza annulla l'opzione di rendita e paga al contraente la prestazione prevista nel precedente contratto, al netto delle rate di rendita eventualmente già pagate.

### Art. 5 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto.

### Art. 6 Richiesta di pagamento a Alleanza

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta a Alleanza, accompagnate da:

- documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto;
- coordinate bancarie (codice IBAN), del conto corrente su cui effettuare il pagamento.

In caso di erogazione mensile, per la prima mensilità viene richiesto il certificato di esistenza in vita.

Alleanza si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

La corresponsione delle rate della rendita assicurata avviene alle date di scadenza previste dall'appendice di opzione rendita secondo le modalità concordate al momento della sottoscrizione dell'appendice.

Alleanza esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

### Art. 7 Beneficiario

#### Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

### Art. 8 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge (art. 1923 del Codice Civile) le somme dovute da Alleanza al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

### Art. 9 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente.

Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a:

Alleanza Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano

E-mail: [alleanza@pec.alleanza.it](mailto:alleanza@pec.alleanza.it)

### Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o riconoscere un beneficio espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

# Glossario

## **APPENDICE**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra Alleanza ed il contraente oppure dovuti per Legge.

## **ASSICURATO**

La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.

## **BENEFICIARIO**

La persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

## **GESTIONE SEPARATA**

Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Alleanza, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012  
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: [bgvita@pec.bgvita.it](mailto:bgvita@pec.bgvita.it) - [bgvita@bgvita.it](mailto:bgvita@bgvita.it) - [www.bgvita.it](http://www.bgvita.it)